



COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MESSINA
CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA

Ordinanza n. 14/2011

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Messina;

- **VISTA:** l'istanza in data 09/03/2011 della Legacoop con la quale viene richiesto un riordino delle tabelle di armamento per le imbarcazioni da pesca iscritte nel Compartimento Marittimo di Messina;
- **VISTA:** la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 4141821 in data 23/04/1996;
- **VISTO:** il proprio decreto n° 03/97 attualmente in vigore, che disciplina le tabelle di armamento per le unità da pesca iscritte nel Compartimento Marittimo di Messina;
- **RITENUTO:** opportuno accogliere l'istanza suindicata per aggiornare la disciplina in parola, alla luce di quanto regolamentato dai Compartimenti Marittimi limitrofi, al fine di garantire al settore maggiore uniformità di indirizzo;
- **SENTITE:** le associazioni di categoria e sindacali interessate, come da processo verbale redatto in questi Uffici in data 11/04/2011;
- **VISTA:** la comunicazione in data 15/04/2011 della CGIL, con la quale il rappresentante, sebbene assente alla riunione dell' 11/04/2011, nel prendere atto di quanto deliberato, ne condivide pienamente il contenuto;
- **VISTO:** l'articolo 317 del Codice della navigazione e gli articoli 59 e 426 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

Le tabelle minime di armamento delle unità navali di lunghezza inferiore a 24 metri, adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata, di stazza lorda inferiore alle 150, che operano nelle acque di questo Circondario Marittimo, sono così stabilite:

unità da pesca uguali o inferiori alle 5 TSL:

per pesca costiera locale, deve essere imbarcata 1 sola persona se a remi o a motore dotata di comandi centralizzati; in tal caso il conduttore dovrà essere in possesso anche del titolo di macchina; in tutti gli altri casi dovranno essere imbarcati n. 2 membri di equipaggio: 1 conduttore e 1 marinaio motorista;

unità da pesca comprese tra 5,01 TSL e 10 TSL:

devono essere imbarcati n. 2 membri di equipaggio, di cui: 1 con qualifica di conduttore e 1 con qualifica di marinaio motorista;

unità da pesca comprese tra **10,01 TSL** e **25 TSL**:

per pesca costiera locale, devono essere imbarcate 2 persone d'equipaggio: 1 conduttore, 1 marinaio motorista;

unità da pesca sup. a **10 TSL** ed inf. o uguali a **25 TSL**:

per pesca costiera ravvicinata, devono essere imbarcate 3 persone d'equipaggio: 1 capo barca, 1 motorista abilitato, 1 marittimo;

unità da pesca sup. a **25 TSL** ed inf. o uguale a **60 TSL**:

per l'armamento delle stesse dovranno essere imbarcate n. 3 persone d'equipaggio, di cui: 1 capo barca, 1 motorista abilitato, 1 marittimo; sarà aggiunto un ulteriore marittimo nel caso di pesca costiera ravvicinata **oltre le 20 mg**;

unità da pesca sup. a **60 TSL** e inferiori a **100 GT**:

per l'armamento delle stesse dovranno essere imbarcate n. 4 persone d'equipaggio: 1 capo barca, 1 motorista abilitato, 1 marittimo di coperta, 1 allievo motorista;

unità da pesca superiori o uguali alle **100 GT**, provenienti da altri circondari:
si applicano le tabelle minime previste dai relativi uffici di iscrizione;

unità denominate "feluche":

per l'armamento delle stesse dovranno essere imbarcate n. 3 persone d'equipaggio: 1 Conduttore, 1 marinaio motorista ed 1 marittimo.

Articolo 2

Le tabelle di cui al precedente articolo 1 sono così integrate:

per le unità da pesca nell'esercizio della pesca dello strascico e/o del cianciolo, andrà aggiunta nella formazione dell'equipaggio la presenza di 1 ulteriore marittimo di coperta; le unità abilitate all'utilizzo dei predetti attrezzi regolarmente riportati sulla licenza di pesca che non intendono utilizzarli dovranno sbarcare i predetti attrezzi dandone comunicazione all'Ufficio Marittimo che rilascia le spedizioni;

nelle unità dotate di comandi centralizzati, qualora il conduttore/capo barca possenga anche il titolo di macchina, al posto del marinaio motorista/motorista abilitato dovrà essere imbarcato n. 1 marittimo.

Articolo 3

Alle unità da pesca non equipaggiate in conformità alla presente Ordinanza non saranno concesse le spedizioni e, se rilasciate, le stesse saranno ritirate.

Articolo 4

I contravventori alle norme di cui sopra saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1221 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso più grave reato.

La presente Ordinanza abroga il decreto n. 03/97 in premessa citato.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Messina lì **04 MAG. 2011**

IL COMANDANTE
C.V. (CP) **Antonio MUSOLINO**

